

**STATUTO DELLA
DMO TURISMO PIEMONTE (DMO PIEMONTE)
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Articolo 1 - Denominazione sociale

1.1 E' costituita a norma dell'articolo 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte s.c.r.l." (DMO Piemonte S.c.r.l.) che opera nell'ambito del progetto "Piemonte Marketing", senza vincoli di rappresentanza grafica.

1.2 La Società svolge la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi e delle norme regionali e, ove applicabili, di quelle nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.

1.3 La Società, nello svolgimento della propria attività, non distribuisce utili né quote di patrimonio, ai sensi della vigente normativa e non persegue scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede e Durata

2.1 La società ha sede legale nel comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel Registro delle Imprese effettuata ai sensi di legge.

2.2 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1 La società consortile si propone nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di in house providing, di costituire un'organizzazione comune per la produzione e la fornitura di servizi di interesse generale nell'ambito strategico della valorizzazione delle risorse turistiche e dei prodotti agroalimentari del territorio regionale anche in connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali, artigianali, agricoli e fieristici e a supporto di tutti i soggetti coinvolti nel settore, sia pubblici che privati.

3.2 In particolare, DMO Piemonte nell'interesse specifico degli Enti costituenti o partecipanti persegue lo scopo di:

- valorizzare le risorse turistiche e le produzioni agroalimentari del Piemonte, al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
- realizzare una gestione delle attività di promozione turistica e agroalimentare secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;
- agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipare alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.

3.3 DMO Piemonte svolge tali funzioni di promozione delle risorse turistiche e delle produzioni agroalimentari del Piemonte sia nei confronti della domanda italiana che estera e si occupa di analisi e consulenza di marketing per il turismo ed il settore agroalimentare ed è altresì strumento di

concertazione e coordinamento dell'attività di promozione turistica ed agroalimentare svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie.

3.4 La società persegue tali finalità svolgendo le seguenti attività in via prevalente nei confronti e nell'interesse dei soci:

- a) analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;
- b) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico ed agroalimentare, per consentire di elaborare i programmi in modo più mirato e di proporre prodotti turistici ed agroalimentari adeguati;
- c) fornisce ai soggetti sopra indicati la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
- d) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici ed agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
- e) svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i rapporti con le redazioni dei media nazionali ed internazionali;
- f) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
- g) assicura la promozione commerciale del prodotto turistico ed agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori locali con gli operatori nazionali e internazionali;
- h) conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli "opinion leaders";
- i) cura i siti web per gli ambiti di sua competenza;
- l) svolge, su incarico della Regione Piemonte, attività di informazione sull'offerta turistica regionale e di coordinamento dei sistemi turistici;
- m) svolge ogni altra attività in campo turistico e agroalimentare funzionale al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3.2;
- n) predisporre e realizza le azioni di progettazione, programmazione, comunicazione e le conseguenti attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte.

3.5 Tutte le attività, per le quali sono previsti eventuali contributi di sponsorizzazione da parte dei soggetti privati, possono svolgersi, senza carattere di prevalenza, e solo se realizzate nell'interesse della Regione Piemonte ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale.

3.6 Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra, nel rispetto delle norme di legge.

3.7 La società può svolgere le operazioni commerciali, immobiliari e

finanziarie consentite dalla legge e dal successivo comma purché funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale per il cui conseguimento può compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili.

3.8 In ogni caso, oltre l'80% del fatturato di DMO sarà ricavato dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Piemonte o dagli altri enti pubblici soci, previa verifica di congruità ai sensi dell'art. 192, II comma, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 175/2016, la rimanente quota di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, può essere realizzata con altri soggetti, ma solo a condizione che la stessa consenta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 4 - Osservatorio

4.1 DMO organizza e gestisce un Osservatorio turistico e dell'agroalimentare per l'analisi dell'offerta, dell'andamento, dell'evoluzione della domanda e dei mercati turistici e agroalimentari.

4.2 L'Osservatorio garantisce un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione e accoglienza turistica in Piemonte, sull'offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale.

4.3 Le attività dell'Osservatorio sono svolte nell'interesse della Regione Piemonte, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, in generale, di tutti gli operatori turistici pubblici e privati.

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 200.000,00 (duecentomila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge. Le partecipazioni dei soci al capitale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge.

5.3 La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

5.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi nel rispetto della normativa vigente.

5.5 La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale sociale, né acquistare o accettare proprie partecipazioni in garanzia, né accordare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

5.6 Qualora il capitale dovesse subire delle perdite l'assemblea può deliberare il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile nonché dalle leggi vigenti in materia.

Articolo 6 - Soci

6.1 Possono essere soci, oltre alla Regione Piemonte, gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico e le società a controllo pubblico direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico e agroalimentare del Piemonte.

6.2 Possono partecipare alla società anche soggetti giuridici privati che operino con continuità, anche se non esclusivamente, nel settore del turismo e agroalimentare nell'ambito territoriale della Regione Piemonte e che

abbiano acquisito le quote a seguito di procedura a evidenza pubblica.

6.3 In ogni caso deve essere garantita la presenza maggioritaria dei soggetti pubblici.

6.4 Le società pubbliche e private socie non possono, avvalendosi della loro qualità di socio, prestare servizi e/o forniture alla società dietro pagamento di un corrispettivo.

6.5 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 7 - Soci privati

7.1 La partecipazione di soci privati è consentita entro il limite complessivo di un terzo del capitale sociale, senza riconoscimento di alcun potere di veto o influenza determinante sulla società.

7.2 Ciascun socio privato può designare un membro dei Comitati e dei Club di Prodotto costituiti ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, in aggiunta a quelli designati dall'Organo Amministrativo.

Articolo 8 - Recesso del Socio

8.1 E' consentito il recesso dei soci nei casi previsti dalla legge ed è esercitato nei termini e con le modalità previste all'art. 2473 del codice civile.

8.2 Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle decisioni che lo determinano mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata che indichi le generalità del socio recedente, la quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni riguardanti il procedimento e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso s'intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno perviene alla sede legale della società.

8.3 In ogni caso, il socio che recede ha diritto al rimborso della sua quota secondo quanto disposto dall'art. 2473 c.c..

8.4 Non è ammesso il recesso parziale.

8.5 In caso di recesso del socio, restano comunque dovuti alla società i relativi contributi consortili di cui all'articolo 10 fino all'anno in cui il recesso si verifica.

Articolo 9 - Contributi

9.1 I soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari per far fronte alle spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società, nonché i contributi straordinari definiti in sede di approvazione del budget di previsione economico e finanziario.

9.2 I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea ordinaria entro la fine dell'esercizio precedente, sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote consortili.

9.3 In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario, i soci sono tenuti a versare provvisoriamente alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea, salva successiva determinazione della stessa.

9.4 I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei soci pubblici su richiesta dell'Organo Amministrativo.

9.5 In caso di ingresso di nuovi soci o di trasferimenti tra soci, i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea sono dovuti dai soci entranti proporzionalmente ai giorni dell'anno di riferimento dal loro ingresso; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione al Registro delle Imprese delle relative variazioni.

9.6 Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati nonché i soci singolarmente.

9.7 Il singolo socio consorziato è tenuto a rimborsare alla società le spese da questa sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Articolo 10 - Apporti e finanziamento dei soci

10.1 La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti.

10.2 I versamenti e/o i finanziamenti possono essere effettuati dai soci anche in misura non proporzionale alla rispettiva partecipazione.

10.3 I versamenti e i finanziamenti verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle relative procedure di controllo.

Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni

11.1 Il trasferimento delle partecipazioni deve essere effettuato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

11.2 Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente solo in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

11.3 Nel caso previsto al punto precedente, il socio che voglia alienare la sua partecipazione potrà farlo esclusivamente dopo averla offerta in prelazione agli altri soci con le modalità seguenti:

a) il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione della partecipazione in vendita, il prezzo convenuto e ogni altra eventuale condizione inerente il trasferimento ivi incluso il soggetto acquirente;

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, la loro intenzione al socio alienante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, trascorso il quale il diritto di prelazione si intende non esercitato e il socio alienante sarà libero di cedere al soggetto acquirente la partecipazione offerta al prezzo e alle condizioni indicate;

c) se il diritto di prelazione dovesse essere esercitato da più soci, la partecipazione oggetto della proposta di alienazione sarà ripartita tra gli

accettanti in proporzione alle rispettive partecipazioni;

d) il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Articolo 12 - Regolamento consortile

Il funzionamento della società è disciplinato da apposito Regolamento, da approvarsi dall'Assemblea dei soci, che contempra, tra l'altro, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società ai soci ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte dei soci alla società, nonché la ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.

Articolo 13 - Organi

13.1 Sono organi della società:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo.

13.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

13.3 E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

13.4 E' altresì vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali trattamenti di fine mandato.

13.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle determinazioni assunte dall'Organo Amministrativo, le relazioni e gli eventuali rilievi dell'Organo di Controllo devono essere immediatamente trasmessi alle Strutture dei Soci titolari dei rapporti con la società nonché a quelle competenti per materia.

Articolo 14 - Assemblea dei Soci

14.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

14.2 Spetta all'Assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 In particolare spetta all'Assemblea:

- a) approvare i bilanci anche sulla base della disponibilità finanziaria anticipata dalla Regione Piemonte, che verrà determinata di anno in anno nella legge finanziaria regionale;
- b) approvare il budget di previsione e il budget di esercizio;
- c) nominare l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- d) nominare l'Organo di Controllo determinandone il relativo compenso, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- e) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la fissazione del relativo trattamento retributivo nei limiti previsti dall'ordinamento vigente nonché il suo inquadramento nell'organigramma, su proposta dell'Organo Amministrativo;
- f) deliberare i contributi ordinari annuali dei soci.
- g) deliberare sulle responsabilità dell'Amministratore unico o degli amministratori nonché dei sindaci;

- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- i) deliberare sul regolamento consortile;
- j) deliberare sui contributi straordinari annuali dei soci;
- k) autorizzare atti negoziali superiori a 500.000,00 euro;
- l) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, comprese quelle necessarie alla trasformazione da società in house a società a controllo pubblico, ivi compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

14.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare il bilancio di esercizio

Articolo 15 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:

- a) l'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e la data della eventuale seconda convocazione, inviato a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima; la documentazione relativa alle proposte di deliberazione di cui al precedente art. 14.3 deve essere resa disponibile almeno 15 giorni lavorativi prima dell'Assemblea. L'avviso deve essere inviato con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione, compresa la posta elettronica certificata, al recapito risultante dal Registro delle Imprese; in caso di impossibilità o inattività dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo oppure da uno qualsiasi dei soci. Qualora sia tecnicamente possibile, l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- c) in ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente convocata quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo o l'Amministratore Unico e dei membri dell'Organo di Controllo e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti;
- d) ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta anche via fax o via posta elettronica certificata con firma digitale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile;
- e) le votazioni dell'Assemblea hanno luogo a scrutinio palese;
- f) le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.

Articolo 16 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea.

16.1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione è

regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. Nelle materie di cui alle lettere da a) a k) dell'art. 14.3, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale presente espressione dei soci pubblici, salvo le deroghe disposte dal presente statuto.

16.2 Nelle materie previste alla lettera l) dell'art. 14.3, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, espressione dei soci pubblici.

Articolo 17 - Presidenza dell'Assemblea

17.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza dei predetti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa, che potrà essere anche non socio.

17.2 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 18 - Organo Amministrativo

18.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento. L'Amministratore Unico o gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Amministratore Unico o gli amministratori sono rieleggibili.

18.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dei soci con le modalità disciplinate dal successivo art. 19.

18.3 Qualora la Società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione, lo stesso deve essere espressione di tutti i Soci pubblici.

18.4 In ogni caso, la scelta degli Amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

18.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà cessato e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo o da un Socio. Nel caso di cessazione e sostituzione degli amministratori si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

18.6 La carica di Vice Presidente è attribuita dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.7 All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originarie dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali.

18.8 Il Direttore Generale, scelto tra soggetti con esperienza lavorativa dirigenziale almeno triennale nel settore dell'offerta turistica, sovrintende alla gestione della Società, curandone, in particolare, il miglioramento dell'assetto organizzativo ed avendo altresì cura che lo svolgimento delle operazioni e dei servizi perseguano obiettivi di massima efficacia ed efficienza, secondo gli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il compenso riconosciuto al Direttore, comprensivo della quota parte legata al raggiungimento di obiettivi e risultati gestionali, non può eccedere i limiti previsti dall'ordinamento vigente.

18.9 L'incarico di Direttore Generale è incompatibile con quello di Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione della Società.

18.10 L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione, può istituire specifici Club di Prodotto per lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e privati del settore del turismo e delle produzioni agroalimentari, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

18.11 L'Organo Amministrativo, infine, può nominare specifici Comitati, anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni aziendali con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante.

18.12 Il Direttore Generale coordina le attività dei Club di Prodotto e dei Comitati.

18.13 Possono essere nominati amministratori coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile o nei casi di inconfiribilità o incompatibilità previsti dalle norme di legge vigenti e possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Articolo 19 - Nomina dell'Organo Amministrativo

19.1 L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea in prima convocazione con il voto unanime dei soci pubblici.

19.2 In mancanza del voto unanime dei soci pubblici in prima convocazione, l'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale espressione dei soci pubblici e il voto favorevole della Regione.

Articolo 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo

20.1 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea dei soci.

20.2 L'Assemblea dei soci potrà eventualmente decidere, anche successivamente alla nomina, se limitare i poteri dell'Organo Amministrativo e quali atti riservare alla propria competenza nei limiti di legge e di Statuto.

20.3 L'esercizio dei poteri ad esso attribuiti avviene nel rispetto degli atti di indirizzo e delle direttive formulati dall'Assemblea. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

20.4 Alla chiusura di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo è tenuto a presentare ai soci una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate ed affidate per conto dei soci.

Articolo 21 - Firma e rappresentanza della società

21.1 La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

21.2 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la firma e la rappresentanza della stessa spettano al Presidente nonché al Vice Presidente esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

21.3 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

21.4 Gli stessi potranno nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 22 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato in Italia, mediante comunicazione scritta, o posta elettronica certificata da inviarsi a cura del Presidente o del Vice Presidente, esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di ventiquattrore.

22.2 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza, dall'Amministratore più anziano di età. Il segretario verrà nominato dal presidente dell'adunanza anche tra non amministratori.

22.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

22.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

22.5 La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 23 - Organo di Controllo

23.1 L'Assemblea nomina un Sindaco Unico oppure un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi; in tale seconda ipotesi devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale sarà effettuata in modo da garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere.

23.2 All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 cc..

23.3 L'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397 c.c. e ss. e di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 175/2016.

23.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

23.5 La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di Controllo, che deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

23.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

23.7 In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

23.8 La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha diritto di esprimere il Presidente del Collegio Sindacale e, in caso di rappresentanza maggioritaria al capitale, anche un sindaco effettivo; in caso di sindaco unico avrà diritto di esprimerlo.

23.9 I requisiti, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione, la sostituzione e la responsabilità dei Sindaci sono disciplinati dalla normativa vigente.

23.10 Al Sindaco Unico ovvero ai membri del Collegio Sindacale spetta un compenso deliberato dall'Assemblea nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali e valevole per tutta la durata dell'incarico.

Articolo 24 - Modalità del Controllo analogo dei soci.

24.1 La società è sottoposta alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di controllo analogo.

24.2 I soci esercitano il controllo analogo anche congiuntamente, tramite la costituzione di un Tavolo di coordinamento inter-enti, con compiti di controllo ex ante, contestuale ed ex post sugli atti della società, nonché sui provvedimenti attuativi deliberati dai soci sulla base degli indirizzi dagli stessi impartiti.

24.3 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo di cui al comma 1, la società si impegna a trasmettere i documenti elencati nelle "Linee Guida relative al Controllo Analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing", approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2-6001 del giorno 1 dicembre 2017. In particolare, la Società si impegna a trasmettere i documenti, di seguito elencati, entro 15 giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la discussione in Assemblea:

a) ai fini di un controllo ex ante:

- il Piano di attività, corredato della relativa quantificazione economica, della promozione della stessa su base pluriennale, degli investimenti e dell'eventuale Piano degli acquisti;
- atti relativi ad operazioni di finanza straordinaria, di acquisto e/o cessione di beni immobili;
- ogni altro atto da sottoporre all'Assemblea ai sensi del precedente art. 14;

b) ai fini di un controllo contestuale:

- le relazioni trimestrali sullo stato di attuazione del Piano di Attività nonché sull'andamento economico gestionale della Società con eventuale individuazione e segnalazione di azioni correttive in caso di scostamento dagli obiettivi del Piano annuale delle attività e relativa quantificazione economica;

c) ai fini di un controllo ex post:

- il rendiconto semestrale recante lo stato di attuazione del Piano annuale delle attività, corredato dei dati sull'andamento economico-gestionale al 30 giugno;
- il Bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea nella quale i Soci possono adottare linee di indirizzo sugli obiettivi che la Società deve perseguire nell'esercizio successivo.

24.4 Al fine di consentire ai soci l'esercizio del controllo analogo, la Società definisce formalmente e mette in atto procedure adeguate a garantire i flussi

informativi necessari al corretto esercizio del controllo analogo sugli atti ad esso sottoposti.

24.5 I verbali di tutte le Assemblee dei soci, l'elenco delle Determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni dell'organo di controllo devono essere tempestivamente trasmessi ai soci.

24.6 Restano fermi tutti i poteri di controllo, monitoraggio e/o vigilanza contemplati nelle convenzioni e/o negli atti di affidamento disciplinanti gli specifici rapporti tra la Società e i singoli soci.

24.7 In linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e accesso, i soci possono richiedere alla Società ulteriori documenti informativi nonché esercitare forme di controllo anche attraverso l'esercizio di poteri ispettivi.

24.8 Laddove la Società non provveda all'invio, nei termini previsti, degli atti sopra elencati, la Giunta Regionale, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti alla Società.

Articolo 25 - Controllo analogo strategico e di gestione dei Soci

25.1 La Società è sottoposta al controllo strategico da parte dei soci in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti nelle disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e amministrativo.

25.2 Per consentire ai soci l'esercizio del controllo strategico, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Società trasmette alla Direzione Regionale per la promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al Settore Rapporti con le Società Partecipate della Regione e alla Giunta Regionale il Piano degli Obiettivi (PdO) contenente le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti e la previsione del risultato economico.

25.3 La Società è sottoposta anche al controllo di gestione, finalizzato alla verifica, da parte dei soci, dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa svolta dalla Società sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali, al fine di una ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati.

25.4 Per consentire il controllo di gestione, entro il mese di febbraio di ciascun anno la Società trasmette alle Strutture dei soci competenti per materia nonché a quelle titolari dei rapporti societari un Piano di indicatori che evidenzia i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere.

Articolo 26 - Flussi informativi

26.1 Le informazioni e i documenti di cui all'articolo 24 verranno inviati ai Soci attraverso posta elettronica certificata, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

26.2 Il Direttore Generale è il referente responsabile del flusso informativo nei confronti dei Soci.

Articolo 27 - Bilancio di esercizio

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla redazione del bilancio di esercizio secondo le disposizioni di legge.

Articolo 28 - Avanzi di gestione

28.1 Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione

sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea nel rispetto della finalità consortile.

Articolo 29 - Scioglimento della società

29.1 La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. In tali ipotesi l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

29.2 Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 30 - Prevenzione della corruzione e trasparenza

30.1 La Società osserverà, in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

30.2 Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la Società pubblica sul proprio sito istituzionale tutti i dati e le informazioni previsti espressamente dalle normative vigenti.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi in materia e al Regolamento di cui all'articolo 12.

Visto per inserzione

Torino, dodici febbraio duemiladiciannove

F.ti: Mariagrazia PELLERINO

MAURIZIO GALLO-ORSI -NOTAIO

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi decr.22/02/2007 mediante M.U.I.

Il sottoscritto Maurizio GALLO-ORSI, in qualità di Notaio, dichiara ai sensi dell'articolo 22, c. 1 o 2, del D.Lgs numero 82/2005 che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.